

(N. 2068)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(RUMOR)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

col **Ministro dei Trasporti**

(MARTINELLI)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(GIOIA)

NELLA SEDUTA DEL 23 APRILE 1975

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Siria per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Damasco il 20 dicembre 1973

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione di cui si autorizza la ratifica col presente disegno di legge è stata stipulata fra l'Italia e la Siria allo scopo di evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea. Essa prevede che il reddito realizzato dalle compagnie di navigazione di ciascuno dei due Paesi sia tassato soltanto nel Paese cui appartiene la compagnia.

Tale criterio, adottato in tutti gli accordi del genere, consente di evitare i laboriosi calcoli, altrimenti necessari, per stabilire la quota di reddito delle predette imprese di

navigazione da assoggettare a tassazione in ciascuno dei due Stati.

Ai sensi dell'articolo 1, per « esercizio della navigazione aerea e marittima » si intende l'attività di trasporto dei passeggeri e delle merci, esercitata dalle imprese di navigazione marittima ed aerea, nonchè le attività sussidiarie quale, ad esempio, la vendita dei biglietti per tali trasporti. I paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo precisano il significato da attribuirsi alle espressioni « imprese italiane » e « imprese siriane ».

L'articolo 2 prevede, ai paragrafi 1 e 2, l'impegno di ciascuno degli Stati contraenti

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a non assoggettare ad imposta i redditi conseguiti dall'impresa dell'altro Stato nell'esercizio dell'attività di navigazione marittima ed aerea, svolta sotto bandiera nazionale.

Il successivo paragrafo 3 stabilisce che lo stesso trattamento debba essere riservato anche alle quote parti del reddito conseguito dalle imprese di navigazione marittima ed

aerea italiane e siriane che partecipano a « fondi comuni » (*pool*) di qualsiasi specie.

All'articolo 3, infine, sono fissate le modalità relative all'entrata in vigore dell'Atto, nonché la data (1° gennaio 1964) a partire dalla quale i redditi conseguiti dalle imprese ricadono sotto le clausole della Convenzione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Siria per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Damasco il 20 dicembre 1973.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 della Convenzione stessa.

CONVENTION
ENTRE L'ITALIE ET LA SYRIE POUR EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS
SUR LES REVENUS DERIVANT DE L'EXERCICE DE LA NAVIGATION MARITIME
ET AERIENNE

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Arabe Syrienne, animés du désir de conclure une Convention entre les deux Pays pour éviter les doubles impositions sur les revenus dérivant de l'exercice de la navigation maritime et aérienne en trafic international, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1

Aux termes de la présente Convention les expressions suivantes s'entendent comme il est précisé ci-dessous:

1. Par « exercice de la navigation maritime et aérienne » on entend activité professionnelle de transport maritime et aérien de personnes, animaux, marchandises et courrier postal, y compris la vente de billets de passage et similaires pour ce transport, exercée par les entreprises de navigation maritime ou aérienne.

2. Par « entreprises italiennes » on entend l'Etat italien, les Organismes publics italiens, soit à caractère national soit local, les personnes physiques qui ont leur domicile fiscal en Italie et n'ont pas leur résidence en Syrie, ainsi que les sociétés de capitaux et de personnes constituées en conformité des lois italiennes et dont le siège de la direction effective est dans le territoire de la République Italienne.

3. Par « entreprises syriennes » on entend l'Etat syrien et les Organismes publics syriens, soit à caractère national soit local, les personnes physiques qui ont leur domicile fiscal en Syrie et n'ont pas leur résidence en Italie, ainsi que les sociétés de capitaux et de personnes constituées en conformité des lois syriennes et dont le siège de la direction effective est dans le territoire de la République Arabe Syrienne.

Article 2

1. Le Gouvernement italien s'engage à exempter les revenus dérivant de l'exercice de la navigation maritime et aérienne entre l'Italie, la Syrie et les autres Pays, effectué sous pavillon national par des entreprises syriennes exerçant ladite activité, des impôts sur les revenus et de tout autre imposition ayant pour assiette les revenus imposables en Italie.

2. Le Gouvernement syrien s'engage à exempter les revenus dérivant de l'exercice de la navigation maritime et aérienne entre la Syrie, l'Italie et les autres Pays, effectué sous pavillon national par des entreprises italiennes exerçant ladite activité, des impôts sur les revenus et de tout autre imposition ayant pour assiette les revenus imposables en Syrie.

3. L'exemption fiscale envisagée dans les précédents paragraphes du présent Article est appliquée aussi en faveur des entreprises de navigation maritime et aérienne qui participent aux « pools » de toute sorte.

Article 3

La présente Convention sera soumise à ratification et entrera en vigueur à dater du jour de l'échange des instruments de ratification; elle aura effet pour les revenus dérivant de l'exercice de la navigation maritime et aérienne réalisés à partir du 1er Janvier 1964.

Article 4

La présente Convention demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé, mais chacun des deux Gouvernements pourra la dénoncer par un préavis écrit de six mois; dans ce cas elle cessera de produire ses effets à partir du 1er Janvier successif à l'expiration de six mois.

FAIT à Damas, en deux exemplaires, le 20 décembre 1973, en langue française.

*Pour le Gouvernement
de la République Italienne*
MAURIZIO BUCCI

*Pour le Gouvernement
de la République
Arabe Syrienne*
NAHED AL-KHANI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

NOTA BENE. — *Il testo facente fede è unicamente quello in lingua francese qui sopra riportato.*

CONVENZIONE

TRA L'ITALIA E LA SIRIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI
SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA
ED AEREA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana, animati dal desiderio di concludere una Convenzione tra i due Paesi per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione i seguenti termini hanno il significato qui di seguito specificato:

1. Per « esercizio della navigazione marittima e aerea » s'intende l'attività professionale di trasporto marittimo e aereo di persone, animali, merci e posta, ivi compresa la vendita di biglietti e similari per tale trasporto, esercitato dalle compagnie di navigazione marittima o aerea.
2. Per « compagnie italiane » s'intende lo Stato italiano, gli Enti pubblici italiani, sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche che hanno il loro domicilio fiscale in Italia e non la loro residenza in Siria, nonché le Società di capitali e di persone costituite in conformità con le leggi italiane e la cui direzione effettiva ha sede sul territorio della Repubblica Italiana.
3. Per « compagnie siriane » s'intende lo Stato siriano e gli Enti pubblici siriani, sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche che hanno il loro domicilio fiscale in Siria e non la loro residenza in Italia, nonché le società di capitali e di persone costituite in conformità con le leggi siriane e la cui direzione effettiva ha sede sul territorio della Repubblica Araba Siriana.

Articolo 2

1. Il Governo italiano s'impegna ad esentare i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea tra l'Italia, la Siria e gli altri Paesi, effettuato sotto bandiera nazionale da parte di compagnie siriane che esercitano tale attività, dalle imposte sui redditi e da qualunque altra imposta sui redditi imponibili in Italia.
2. Il Governo siriano s'impegna ad esentare i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea tra la Siria, l'Italia e gli altri Paesi, effettuato sotto bandiera nazionale da parte di compagnie italiane che esercitano tale attività, dalle imposte sui redditi e da qualunque altra imposta sui redditi imponibili in Siria.
3. L'esenzione fiscale prevista nei precedenti paragrafi del presente Articolo viene applicata anche in favore delle compagnie di navigazione marittima ed aerea che partecipano ai « pools » di qualsiasi specie.

Articolo 3

La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica ed entrerà in vigore dal giorno dello scambio degli strumenti di ratifica; essa avrà effetto per i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea realizzati dal 1° gennaio 1964.

Articolo 4

La presente Convenzione rimarrà in vigore per un periodo indeterminato, ma ciascuno dei due Governi potrà denunciarla con un preavviso scritto di sei mesi; in tal caso essa cesserà di produrre i suoi effetti a partire dal 1° gennaio successivo alla scadenza dei sei mesi.

FATTA a Damasco, in duplice esemplare, il 20 dicembre 1973, in lingua francese.

*Per il Governo
della Repubblica Italiana*
MAURIZIO BUCCI

*Per il Governo
della Repubblica
Araba Siriana*
NAHED AL-KHANI